

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2022, n. 076/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per le manutenzioni e per le spese necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota di cui all'articolo 2, comma 20 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, c. 40, L.R. 12/2025 (B.U.R. 7/8/2025, S.O. n. 22).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Regime di aiuto applicabile
Art. 4	Spese ammissibili
Art. 5	Spese non ammissibili
Art. 6	Intensità del contributo
Art. 7	Cumulo dei contributi
Art. 8	Presentazione della domanda
Art. 9	Istruttoria della domanda
Art. 10	Concessione del contributo
Art. 11	Variazioni
Art. 12	Presentazione della rendicontazione
Art. 13	Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo
Art. 14	Obblighi dei beneficiari
Art. 15	Annnullamento e revoca della concessione del contributo
Art. 16	Ispezioni e controlli
Art. 17	Rinvii
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) e dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e modalità per la concessione di contributi per le manutenzioni e per le spese sostenute e da sostenersi necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso i rifugi alpini di cui all'articolo 33, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi gli enti o le associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il beneficiario deve essere proprietario del rifugio alpino o disporre di altro titolo idoneo, comprovante la disponibilità dell'immobile, in forza di atto pubblico o privato, avente una durata almeno pari a quella dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

3. Per l'applicazione dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato) il beneficiario deve essere proprietario del rifugio alpino.

Art. 3
(Regime di aiuto applicabile)

1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").

2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio) e 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, in presenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Regolamento (UE) 651/2014.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.

5. Nella domanda di contributo il beneficiario dovrà indicare i regimi scelti, nel rispetto dei requisiti richiesti dai regolamenti europei sopra richiamati.

Art. 4
(*Spese ammissibili*)

1. Sono ammissibili le seguenti spese di investimento:
- a) manutenzioni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), inclusi gli impianti per l'aumento dell'efficienza energetica;
 - b) acquisto ed installazione di arredi interni ed esterni ed attrezzature per le telecomunicazioni;
 - c) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese correnti:
- a) approvvigionamento e trasporto in quota dei materiali e delle derrate;
 - b) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.

3. Le spese di cui al comma 1 sono sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, mentre le spese di cui al comma 2 possono essere sostenute anche a partire dal 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

4. Nell'Avviso di cui all'art. 8, comma 1 è definita l'entità delle risorse disponibili per le tipologie di spese di investimento e di spese correnti.

5. Le spese di cui al comma 2 del presente articolo e le spese di manutenzione ordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 19/2009 possono essere finanziate solo in regime "de minimis" nel rispetto del massimale di cui all'art. 3, comma 4.

6. Le spese di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo possono essere finanziate in regime "de minimis" nel rispetto del massimale di cui all'art. 3, comma 4. Qualora i soggetti beneficiari chiedano l'applicazione dell'art. 53, nel caso in cui il bene oggetto di contributo abbia il riconoscimento di patrimonio culturale, o dell'art. 56 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, sono ammissibili solo le spese di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e d) della legge regionale n. 19/2009, qualora compatibili con le previsioni dei suddetti articoli. In caso di applicazione dell'art. 53 o dell'art. 56 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014,

n. 651/2014 sono escluse le spese relative alla manutenzione ordinaria. Opportune valutazioni di ammissibilità saranno effettuate dagli uffici regionali.

Art. 5
(*Spese non ammissibili*)

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) le spese oggetto di indennizzo assicurativo, liquidato o liquidabile, per i danni eventualmente subiti dal rifugio;
 - b) qualsiasi spesa non supportata da giustificativi di spesa validi ai fini fiscali, quali lavori in economia;
 - c) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora non costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - d) costi per il personale dipendente e di consulenza e collaborazione non inerenti a spese tecniche di cui all'articolo 4, comma 1;
 - e) ogni altra spesa non elencata all'articolo 4.

Art. 6
(*Intensità del contributo*)

1. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i contributi concessi in applicazione del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013.

2. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i contributi concessi in applicazione dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014, qualora ai sensi del comma 8 del suddetto articolo l'aiuto non supera i 2 milioni di euro. Per importi di aiuto all'investimento superiori ai 2 milioni di euro l'importo del contributo concedibile è calcolato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. Per i contributi concessi in applicazione dell'art. 56 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, l'importo dell'aiuto non supera l'80 % della differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli. Per «risultato operativo» deve intendersi (ex articolo 2, punto 39, del Regolamento (UE) n. 651/2014) la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole.

4. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi in ottemperanza all'articolo 7.

Art. 7
(*Cumulo dei contributi*)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (UE) 1407/2013 e all'articolo 8 del Regolamento (UE) 651/2014.

Art. 8
(*Presentazione della domanda*)

1. La domanda di contributo, una per singolo rifugio, è presentata al Servizio competente in materia di turismo (di seguito denominato Servizio). La domanda è compilata sulla base del modello, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed è corredata della seguente documentazione:

- a) una relazione illustrativa con descrizione dettagliata degli interventi proposti, sottoscritta dal richiedente, contenente l'indicazione dei tempi previsti per la loro realizzazione;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente il contributo sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;
- d) per le spese di cui all'articolo 4, comma 1 la documentazione di cui agli articoli 56 o 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
- e) per le spese di cui all'articolo 4, comma 2 copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare firmati dal fornitore e intestati al soggetto richiedente, ovvero, per spese già sostenute, copia delle fatture elettroniche unitamente alla dichiarazione di conformità delle stesse agli originali depositati e conservati nel rispetto della disciplina vigente, regolarmente quietanzate.

3. Le domande sono bollate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo, dovranno essere indicati gli estremi della relativa norma di esenzione.

Art. 9
(Istruttoria della domanda)

1. I contributi sono concessi tramite procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Le domande sono istrutte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata, dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

3. Il Servizio verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

6. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'Avviso di cui all'articolo 8, comma 1;
- b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;
- c) il termine assegnato ai sensi del comma 4 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda è decorso inutilmente;
- d) la domanda è presentata con modalità diverse da quelle previste dall'Avviso di cui all'articolo 8, comma 1;
- e) per rinuncia del beneficiario, intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

7. Dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata.

8. Le domande che non sono soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 10
(Concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni successivi al termine di scadenza della presentazione delle domande.

2. Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, i termini di avvio e di conclusione dell'intervento, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione.

3. L'intervento oggetto di contributo, in ogni caso, è realizzato entro trentasei mesi dalla data del decreto di concessione, fatta salva motivata richiesta di proroga per un periodo massimo di sei mesi.

4. Su richiesta del beneficiario può essere liquidato un anticipo del contributo concesso con le seguenti modalità:

- a) per le spese di cui all'art. 4, comma 1, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 57 o 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14;
- b) per le spese di cui all'art. 4, comma 2, fino ad un massimo del 70 per cento ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7/2000.

Art. 11
(Variazioni)

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente al Servizio, mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, per l'eventuale approvazione da rilasciare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

Art. 12
(Presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei soggetti beneficiari è presentata secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000, entro sei mesi dal termine stabilito per la conclusione dell'intervento ed è accompagnata da una relazione finale dell'iniziativa finanziata sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario. Sul sito istituzionale, nella pagina dedicata, sono pubblicati i modelli fac-simile per la rendicontazione.

2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un ente pubblico, la rendicontazione consiste nel presentare, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

- a) la dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale i finanziamenti sono stati erogati, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato.

3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'associazione senza scopo di lucro, la rendicontazione consiste nel presentare, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

- a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- b) il prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intero intervento;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui il richiedente attesta di aver mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2; di aver rispettato le prescrizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 7;
- d) nel caso in cui il contributo riguardi spese di investimento su immobili, il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata, nonché la copia della documentazione di spesa.

Art. 13
(Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo)

1. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rendicontazione medesima da parte del Servizio.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni, sospendendo il termine di cui al comma 1, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Nel caso in cui la documentazione permanga incompleta il Servizio procede alla revoca o rideterminazione del contributo.

4. L'erogazione dei contributi è in ogni caso sospesa nei casi di cui all'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

Art. 14
(*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e in particolare:

- a) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000 relativi al vincolo di destinazione dei beni immobili oggetto della domanda. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. Il rispetto di detto obbligo è attestato annualmente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a decorrere dalla data di ultimazione dell'iniziativa;
- b) rispettare le prescrizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 7;
- c) presentare la rendicontazione della spesa entro il termine indicato nel decreto di concessione, salvo motivata richiesta di proroga;
- d) conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
- e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte degli uffici competenti dell'amministrazione regionale;
- f) se il beneficiario è un'associazione, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;
- g) utilizzare la posta elettronica certificata nella trasmissione di ogni ulteriore comunicazione con l'amministrazione regionale.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato o la sua rideterminazione.

Art. 15
(*Annnullamento e revoca della concessione del contributo*)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, o qualora:

- a) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2;
- b) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto dall'articolo 12, comma 1;
- d) nel caso in cui la documentazione allegata alla rendicontazione permanga incompleta scaduto il termine di dieci giorni di cui all'articolo 13.

3. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Servizio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o revoca del provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

4. Il contributo è rideterminato nel caso in cui la spesa ammissibile rendicontata sia inferiore a quella sulla base della quale è stato concesso il contributo medesimo.

Art. 16
(*Ispezioni e controlli*)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e alle rendicontazioni presentate.

Art. 17
(*Rinvii*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990 e alle leggi regionali 7/2000, 14/2002 e 19/2009.

Art. 18
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.